



VERBALE n. 9 della riunione del 12/07/2021
DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Azienda Speciale Promocamera - Modifica statuto

Deliberazione n.83

Sono Presenti:

MENCARONI Giorgio

ANGELANTONI Gian Luigi

FRANCESCHINI Mauro

PUCCIARINI Chiara

DI SOMMA Carlo

Presidente

Componente settore Industria

Componente settore Artigianato

Componente settore Commercio

Componente settore Servizi alla persona

Assistono:

SEVERINI Paola

CURIALE Maria Antonietta

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Riferisce il Presidente.

L'azienda speciale Promocamera venne istituita dalla Camera di Commercio di Perugia ai sensi della normativa vigente, in base all'art. 2 della Legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii. il quale riconosce alle Camere di Commercio la possibilità di costituire, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, quali organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, con il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera e del proprio programma di attività. Le risorse finanziarie e strumentali necessarie vengono assegnate dalla Camera di Commercio che istituisce tali aziende.

A seguito dell'accorpamento delle Camere di Commercio di Perugia e Terni, avvenuta il 28 gennaio 2021, la Giunta della Camera di Commercio dell'Umbria con delibera n. 24 del 15.03.2021 ha provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale Promocamera.

In data 7 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale ha apportato al proprio statuto alcune modifiche per renderlo maggiormente rispondente alla situazione attuale ed estendere l'operatività dell'azienda al territorio regionale.

Lo Statuto delle preesistenti Camere di Commercio di Perugia e Terni, rispettivamente agli artt. 31 e 33, stabilisce che lo statuto dell'azienda speciale e le sue modifiche vengano approvati dalla Giunta, con voto favorevole della maggioranza dei componenti. Resta ferma la facoltà della Giunta di sottoporre lo statuto all'approvazione del Consiglio il quale, in tal caso, si pronuncia anche sulle sue modifiche.



In questa sede occorre pertanto sottoporre all'approvazione della Giunta camerale le proposte di modifica apportate dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale al proprio statuto, così come illustrate nel quadro sinottico allegato agli atti del presente provvedimento.

Conclusa la relazione, si apre un ampio dibattito, al termine del quale

LA GIUNTA CAMERALE

- udita la relazione del Presidente;
- visto l'art. 3 comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16.02.2018 secondo il quale, nelle procedure di accorpamento per la costituzione delle camere di commercio previste dall'allegato B) allo stesso decreto, «i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti delle nuove relative camere di commercio»;
- visti gli articoli 12 e 14 dello Statuto Camera di Commercio di Perugia e gli articoli 13 e 15 dello Statuto della Camera di Commercio di Terni;
- visto l'art. 31 dello Statuto della Camera di Commercio di Perugia e l'art. 33 dello Statuto della Camera di Commercio di Terni;
- visto lo Statuto dell'azienda speciale Promocamera attualmente vigente, approvato con delibera della Giunta della Camera di Commercio di Perugia n. 86 del 30.04.2004;
- vista la delibera n. 399 del 07.04.2021 del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale Promocamera che ha apportato alcune modifiche al proprio statuto;
- all'unanimità

d e l i b e r a

di approvare lo statuto dell'azienda speciale Promocamera nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione, che costituisce Allegato A alla presente delibera e ne forma parte integrante e sostanziale.



AZIENDA SPECIALE PROMOCAMERA
STATUTO

Art.1
DENOMINAZIONE E SEDE

L'azienda speciale Promocamera Perugia, istituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, ai sensi degli articoli 36 e ss. del codice civile e dell'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal D. Lgs. 25.11.2016 n. 219, prende la denominazione di Promocamera Umbria, nel proseguo indicata come Promocamera. Promocamera ha sede presso la Camera di Commercio di Commercio dell'Umbria, a Perugia, in via Cacciatori delle Alpi n. 42.

Art. 2
OGGETTO E SCOPI

L'azienda speciale Promocamera cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi del sistema camerale in ambito regionale. In particolare, ed in via esemplificativa, nell'ambito delle linee programmatiche e/o specifiche indicazioni della Camera di Commercio dell'Umbria:

- a) svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico regionale, promuovendo iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale e la competitività del sistema delle imprese;
- b) svolge attività di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi, ricerche ed indagini statistiche, nonché progetti a supporto e a favore di enti pubblici ed organismi privati;
- c) realizza le iniziative, le attività e i servizi delegati dalla Camera di Commercio, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività camerale;
- d) promuove lo sviluppo di programmi a valere su fondi comunitari operando in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese ed altri soggetti qualificati;
- e) svolge attività informative, editoriali, promozionali e di servizi a favore e/o dietro richiesta di enti pubblici e privati;
- f) svolge attività dirette in favore delle attività economiche;
- g) gestisce il Centro Congressi, il Centro Servizi Camerali Galeazzo Alessi e le altre sale della Camera di Commercio dell'Umbria, utilizzando le strutture in modo economico e razionale mediante la gestione e l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze, mostre, esposizioni, fiere, rassegne e simili su temi di interesse generale per lo sviluppo dell'economia territoriale.



Art. 3 ORGANI

Sono organi dell'azienda speciale:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione di Promocamera, nominato dalla Giunta Camerale, è composto dal Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria e da quattro consiglieri scelti tra i componenti del Consiglio camerale.
2. La Giunta camerale nomina il Presidente e può nominare il vice Presidente di Promocamera tra i componenti del Consiglio di amministrazione. In mancanza di nomina del vice Presidente le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria.
3. Il Consiglio di amministrazione ha la stessa durata della Giunta camerale.
4. La decadenza dalla carica di Consigliere della Camera di Commercio comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio di amministrazione di Promocamera.
5. In caso di scioglimento della Giunta camerale, il Consiglio di amministrazione di Promocamera rimane in carica fino al suo rinnovo da parte della nuova Giunta.

Art. 5 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2, formula i programmi di attività e provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione di Promocamera, nei limiti indicati dal presente statuto e dagli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.
2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare:
 - a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta camerale per la loro successiva approvazione, quali allegati al bilancio della Camera di Commercio;
 - b) delibera in ordine alle modalità di gestione dei servizi e ai criteri di funzionamento interni di Promocamera adottando, se necessario, appositi regolamenti;
 - c) può nominare al proprio interno il vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - d) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore. Qualora il Direttore sia un soggetto diverso dal Segretario Generale della Camera di Commercio, la delibera di nomina deve essere



sottoposta all'approvazione della Giunta camerale;

- e) delibera il contingente del personale anche con riferimento ai singoli livelli funzionali. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta camerale;
- f) delibera sulla costituzione, sulla modificazione e sull'estinzione dei rapporti di lavoro e sul trattamento economico dei dipendenti dell'azienda.

Art. 6

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando lo richiedano almeno due consiglieri.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio di amministrazione e il relativo ordine del giorno devono essere inviati ai consiglieri almeno sette giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Art. 7

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente di Promocamera è nominato dalla Giunta camerale fra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. In caso di necessità e urgenza può adottare anche atti di competenza del Consiglio di amministrazione nei limiti delle disponibilità del bilancio, con obbligo di sottoporli alla ratifica del consiglio stesso alla prima riunione successiva.

Art. 8

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:
 - a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e un membro supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - b) un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un membro effettivo e un membro supplente nominati dalla Giunta camerale, su designazione del Presidente della Regione dell'Umbria.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.



3. I revisori partecipano di diritto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. I revisori esercitano il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del D.P.R. 02.11.2005 n. 254.
5. Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato dalla Giunta camerale sulla base della disciplina emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2-bis della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. e del decreto 11 dicembre 2019.

Art. 9
IL DIRETTORE

1. L'incarico di Direttore è conferito di norma al Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Direttore è il vertice amministrativo dell'azienda, determina gli assetti organizzativi gestisce l'attività ordinaria.
3. Il Direttore, in particolare, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi, sovrintende e controlla il personale dipendente, partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con facoltà di proposta ed esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei regolamenti di gestione.

Art. 10
IL PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda nonché il relativo trattamento economico sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende commerciali e di servizi.
2. La dotazione organica dell'azienda e le relative variazioni sono approvate dalla Giunta camerale su proposta del Consiglio di amministrazione di Promocamera.
3. Per il proprio funzionamento l'azienda speciale può avvalersi:
 - a) di proprio personale;
 - b) di personale della Camera di Commercio formalmente comandato con provvedimento del Segretario Generale;
 - c) di consulenti esterni, mediante specifici rapporti di collaborazione professionale, istituiti con appositi incarichi;
 - d) di personale di società controllate dalla Camera di Commercio dell'Umbria, previa convenzione.
4. Il Personale di Promocamera, su richiesta della Camera di Commercio dell'Umbria, può essere comandato temporaneamente, previa convenzione, presso uffici camerali.
5. Al personale dell'azienda speciale con delibera del Consiglio di amministrazione possono essere estese provvidenze previste per il personale camerale.

Art. 11
FONDO DI DOTAZIONE E DISCIPLINA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELL'AZIENDA
SPECIALE



1. L'azienda speciale provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:
 - a) proventi derivanti dall'attività verso terzi;
 - b) contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio dell'Umbria;
 - c) contributi straordinari di organismi pubblici e privati.
2. La Camera di Commercio dell'Umbria mette a disposizione a titolo gratuito i locali adibiti ad uffici dell'azienda speciale e le relative spese di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico della Camera di Commercio.

Art. 12
BILANCI

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati in tempo utile dal Consiglio di amministrazione di Promocamera per permetterne l'approvazione da parte del Consiglio camerale nel proprio bilancio.

Art. 13
SERVIZIO DI CASSA E DOCUMENTI CONTABILI

1. Il servizio di cassa è espletato da istituti di credito individuati mediante espletamento di una verifica di costi/benefici.
2. La contabilità è tenuta sulla base delle norme relative alle aziende di diritto privato.

Art. 14
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione, la Giunta camerale, con provvedimento motivato, ne dispone lo scioglimento. Con il medesimo provvedimento la Giunta camerale provvede alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 15
ESTINZIONE DELL'AZIENDA

In caso di estinzione dell'azienda speciale, la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'azienda, destinando gli eventuali residui attivi a scopi affini a quelli dell'azienda medesima o ad altre attività in favore dei vari settori dell'attività economica.

Art. 16
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio, sentito il consiglio di



amministrazione di Promocamera, con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 17
NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti sulle aziende speciali delle Camere di Commercio di cui al D.P.R. 02.11.2005 n. 254.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dr. Mario Pera

IL PRESIDENTE
Ing. Giorgio Mencaroni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.